



COMUNE DI PIANCOGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVIZI FUNEBRI,
NECROSCOPICI, CIMITERIALI
E DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 IN DATA 10.10.2018

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Piastrina di riconoscimento

TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 12 Esercizio del servizio di trasporto funebre
- Articolo 13 Orario dei trasporti
- Articolo 14 Norme generali per i trasporti
- Articolo 15 Riti Religiosi
- Articolo 16 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 17 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 18 Trasporti per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 22 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

CIMITERI

- Articolo 23 Elenco cimiteri
- Articolo 24 Disposizioni generali di vigilanza
- Articolo 25 Reparti speciali nei cimiteri
- Articolo 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 27 Disposizioni Generali
- Articolo 28 Piano regolatore cimiteriale

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 29 Inumazione
- Articolo 30 Cippo
- Articolo 31 Tumulazione
- Articolo 32 Deposito provvisorio

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33 Avvisi di scadenza Concessioni ordinarie

Articolo 34 Esumazioni

Articolo 35 Estumulazioni

Articolo 36 Presenza parenti

Articolo 37 Raccolta di resti mortali

Articolo 38 Oggetti da recuperare

Articolo 39 Disponibilità dei materiali

CREMAZIONE

Articolo 40 Crematorio

Articolo 41 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 42 Urne Cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 43 Orario

Articolo 44 Disciplina dell'ingresso

Articolo 45 Divieti speciali

Articolo 46 Riti funebri

Articolo 47 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e nei campi comuni

Articolo 48 Fiori e piante ornamentali

Articolo 49 Materiali ornamentali

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 50 Sepulture private

Articolo 51 Durata delle concessioni

Articolo 52 Modalità di concessione

Articolo 53 Uso delle sepolture private

Articolo 54 Manutenzione, canone annuo

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 55 Divisione, subentri

Articolo 56 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore ai 75 anni

Articolo 57 Rinuncia a concessione di aree libere

Articolo 58 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Articolo 59 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 75 e 99 o perpetua

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 60 Revoca

Articolo 61 Decadenza

Articolo 62 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 63 Estinzione

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 64 Accesso ai cimiteri

Articolo 65 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri

Articolo 66 Responsabilità e deposito cauzionale

Articolo 67 Recinzione aree e materiali di scavo

Articolo 68 Introduzione e deposito di materiali

Articolo 69 Orario di lavoro

Articolo 70 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 71 Vigilanza

Articolo 72 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

PERSONALE DEI CIMITERI

Articolo 73 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

IMPRESE POMPE FUNEBRI E IMPRESE LAVORAZIONE MARMI

Articolo 74 Funzioni e licenze

Articolo 75 Divieti

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 76 Assegnazione gratuita di sepoltura

Articolo 77 Registri

Articolo 78 Annotazioni nei registri

Articolo 79 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 80 Scadenario delle concessioni

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 81 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 82 Cautele

Articolo 83 Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 84 Concessioni pregresse

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNEBRI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il presente Regolamento ai sensi di:

- R.D. 1265/34;
- D.P.R. 285 del 1990;
- Legge n. 578 del 29/12/1993;
- D.L. n. 582 del 22/08/1994;
- Art. 42 del D.lgs. 18/08/2000;
- Legge n. 130 del 2001;
- Legge n. 166 del 01/08/2002;
- Legge Regionale n. 22/2003;
- Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004;
- D.g.r. n. 7/20278 del 21/01/2005
- Regolamento regionale n. 1 del 06/02/2007 (modifiche al Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004;

Articolo 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria, ivi compresi i servizi di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri, di competenza del comune, sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi, tecnici, cimiteriali e di stato civile del comune, ed avvalendosi del competente servizio di igiene pubblica dell'ATS (Agenzia di tutela della salute).

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente (vedi art. 410 del Codice Penale).

Articolo 4 - Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati tali dalla Legge e specificati dal Regolamento, quali:

- a) servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) inumazione, cremazione, esumazioni ed estumulazioni ordinarie solo in caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Dopo verifica da parte dell'assistente sociale e sua apposita relazione;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) il feretro e la sepoltura per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, enti ed istituzioni che se ne facciano carico. Dopo verifica da parte dell'assistente sociale e sua apposita relazione;

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto su supporto cartaceo e informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Devono essere tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali e presso i cimiteri:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241.
3. L'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali provvederà ad affiggere presso i cimiteri, con almeno due mesi di anticipo, informazioni sulla data di inizio delle esumazioni o estumulazioni, affinché i parenti dei defunti possano comunicare all'ufficio medesimo la destinazione finale dei resti mortali dei loro congiunti. Entro la fine di ciascun anno, provvederà inoltre, ad affiggere l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso del successivo anno e delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il comune individua nella camera mortuaria (obitorio) nell'ambito del cimitero di Piamborno, il deposito mortuario temporaneo, mentre il deposito di osservazione è individuato presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici (anche presso le abitazioni private). Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione la permanenza sia di persone estranee che dei familiari deve essere autorizzata dal sindaco.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione

ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute), in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/64, n. 185.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

FERETRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ATS (Agenzia di Tutela della salute) detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato del trasporto (personale comunale o ditta appaltatrice/gestore) che attesta la rispondenza del feretro ai requisiti stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 mediante dichiarazione di autocertificazione.
2. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della ATS (Agenzia di Tutela della Salute) o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo articolo 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Secondo quanto prescritto dagli artt. 30, 31, 75, 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 la struttura dei feretri e dei materiali varia in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione: il feretro deve essere esclusivamente di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice).
 - b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
 - c) cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km

dal comune di decesso; la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ATS (Agenzia di Tutela della Salute), o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm se di zinco e non inferiore a 1,5 mm se di piombo.
4. Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' obbligatoria l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina (o targhetta) metallica inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per stabilire gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco o suo delegato.
2. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve; il tutto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 12 - Esercizio del servizio di trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede legale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dai regolamenti regionali n. 6/2004 (art. 31 e segg.) e n. 1/2007 (art. 1) e dalla Legge Regionale n. 22/2003 (art. 8).

Articolo 13 - Orario dei trasporti

1. Il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, in accordo con l'officiante del rito funebre, fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso in caso di pluralità di richieste o, tenendo conto delle indicazioni dei familiari.
2. Il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali fornisce i chiarimenti e prende i provvedimenti necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 14 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D. P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui ai successivi articoli 19 e 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

5. Le rimesse di carri funebri, esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall' art 21 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
6. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285.
7. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
8. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al D.P.R. 285/1990, alla Legge Regionale n. 22/2003 e ai Regolamenti Regionale n. 6/2004 e n. 1/2007.

Articolo 15 - Riti Religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici all'interno dei cimiteri idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nella parte centrale di ciascun cimitero.

Articolo 16 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito secondo le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco o suo delegato, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute), può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc... ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 17 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, anche

prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le restrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18 - Trasporti per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero da altro Comune, è autorizzato dal Sindaco o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata la certificazione del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) o di personale tecnico da lui delegato.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco o suo delegato, osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937 n. 1379, o di stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento citato.

Articolo 21 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato.
2. Se il trasporto è da o per stato estero, al Sindaco o suo delegato, si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Articolo 22 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute), salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.

CIMITERI

Articolo 23 - Elenco cimiteri

1. Il comune provvede al servizio del seppellimento presso i seguenti cimiteri, rispondenti alle caratteristiche previste dal T.U delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265:
 - Cimitero in Piamborno;
 - Cimitero in Cogno;
 - Cimitero in Annunciatacostituiti, ciascuno nella propria specificità da:
 - campi comuni per inumazione individuale (fosse singole);
 - loculi assegnati in concessione;
 - loculi assegnati a titolo gratuito per la sepoltura di religiosi;
 - cellette ossario assegnate in concessione;
 - campo comune delle salme indecomposte;
 - tombe di famiglia/cappelle assegnate in concessione;
 - ossario comune.

Articolo 24 - Disposizioni generali di vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o suo delegato che li espleta mediante il personale degli uffici e servizi amministrativi, tecnici, cimiteriali e di stato civile del comune e/o mediante la Ditta Appaltatrice/gestore.
3. Alla gestione e alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi delle leggi vigenti.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale della Ditta Appaltatrice/gestore. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.
5. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ATS competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 25 - Reparti speciali nei cimiteri

1. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o dal Sindaco, o suo delegato destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a. le salme di persone decedute nel territorio del comune;
 - b. le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c. le salme di persone decedute non più residenti nel Comune:
 - perché ricoverate in case di riposo, o in centri clinici fuori comune;
 - in quanto non autosufficienti e assistiti in casa di parenti e affini residenti in altri comuni (su autocertificazione);
 - hanno risieduto a Piancogno;
 - d. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risulti in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - e. sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Su valutazione del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, in base alla disponibilità dei loculi, sono ammesse le salme, le urne cinerarie per le

ceneri e cellette ossario per i resti mortali di defunti ovunque deceduti e non residenti se richieste da parenti residenti nel comune;

3. Su valutazione del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, nel caso di motivi urgenti e indifferibili relativi alla disponibilità degli spazi cimiteriali, possono essere limitati i casi di cui al precedente comma 2) e alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 1).

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 27 - Disposizioni Generali

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno, altresì, aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Articolo 28 - Piano regolatore cimiteriale

1. In data 24.05.2017 (delibera di Consiglio comunale n. 24/2017) è stato approvato il Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio cimiteriale per un periodo di almeno 20 anni.
2. Nella elaborazione del Piano Regolatore si è tenuto conto di:
 - a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni.
 - b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di ossari, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone da destinare a:
 - a. campo comune delle salme indecomposte (fossa comune);
 - b. campi di inumazione per sepolture individuali;
 - c. manufatti per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- d. tumulazioni individuali (loculi);
 - e. cellette ossario;
 - f. ossario comune;
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
 5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, la localizzazione e le dimensioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione (cappelle).
 6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 29 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni, individuali e private:
 - a. sono comuni le sepolture dalla durata illimitata (fosse comuni);
 - b. sono individuali quelle della durata di 30 anni, salvo necessità da parte del comune di spazio per nuove inumazioni;
2. L'art. 72 del D.P.R. 285/90 determina le misure da adottare per le inumazioni.
Per le sepolture comuni, di cui alla precedente lettera a) le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,50 ed a una profondità non inferiore a m. 2 dal piano ed avere le seguenti misure:
 - per persona oltre i 10 anni: lunghezza al fondo m. 2,20; larghezza m. 0,80;
 - per i minori degli anni 10: lunghezza al fondo m.1,50; larghezza m. 0,50;
 - La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
3. E' possibile collocare fino ad un massimo di 2 urne cinerarie adagiandole sopra il feretro del coniuge o parente entro il II grado.
4. Le spese per l'inumazione sono a carico del familiare del defunto che richiede il servizio, applicando le tariffe in vigore approvate con atto deliberativo dalla Giunta comunale.

Articolo 30 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3), da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa (misura massima consentita 1,70 m. x 0,70 cm.). L'altezza del cippo non potrà in ogni caso essere superiore a m. 1,00.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Articolo 31 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o ossari - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Si stabilisce che le lapidi dei loculi posti nel nuovo cimitero di Piamborno siano tutte uguali, in marmo bianco di Carrara con spessore massimo di 2 cm e con le seguenti dimensioni: misure della lapide interna finita; lunghezza 70 cm. Altezza 54 cm. con spallette perimetrali di 8 cm. e la base di 15 cm.
3. Non è consentita la posa di lapide doppia, se non nei blocchi all'uopo riservati nella parte nuova del cimitero di Piamborno (vedi punto 4), è consentita invece la copertura della spalletta divisoria tra i due loculi concessi.
4. Nella nuova ala del cimitero di Piamborno l'assegnazione dei loculi avviene, seguendo l'ordine numerico progressivo dei loculi all'interno del blocco e all'atto del decesso. È necessario il completamento di un blocco prima di procedere alla concessione di manufatti del blocco successivo, si dovrà seguire l'ordine numerico progressivo dei blocchi, in senso orario, come da planimetria comunale. Vi sono blocchi riservati ai loculi per posizionare una lapide doppia. La lapide, in lastra unica dovrà avere le caratteristiche stabilite al punto 2.
5. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui ai successivi articoli 50, 51 e 52 del presente regolamento.
6. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25 altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.
7. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
8. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
9. Le spese per la tumulazione sono a carico del familiare del defunto che richiede il servizio, applicando le tariffe in vigore, approvate con atto deliberativo dalla Giunta Comunale.

Articolo 32 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione e di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, ad un totale di 24 mesi. Il canone di utilizzo è stabilito con delibera della Giunta Comunale. La concessione del

deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, previa diffida e a spese del concessionario, provvederà ad estumulare la salma ed inumarla per la necessaria mineralizzazione.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33 - Avvisi di scadenza Concessioni ordinarie

1. E' compito del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ed estumulazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive ordinarie di esumazione del campo o estumulazione da loculo in un campo è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo del cimitero e con avviso scritto ai parenti (dove rintracciabili) dato con congruo anticipo.
4. Le operazioni di esumazione e estumulazione massive sono svolte dalla ditta appaltatrice/gestore del servizio di esumazioni – estumulazioni.
5. Le operazioni di esumazione e estumulazione richieste dai familiari sono svolte dalla ditta appaltatrice/gestore del servizio di esumazioni – estumulazioni, con spese a carico della stessa.

Articolo 34 - Esumazioni

1. Le esumazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie
2. Sono esumazioni ORDINARIE quelle eseguite alla scadenza fissata in 30 anni.
3. Sono esumazioni STRAORDINARIE quelle eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari, e dietro autorizzazione del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali per trasferimento ad altra sepoltura della salma in altro cimitero, per cremazione e/o affidamento ceneri.
4. Le esumazioni ORDINARIE sono regolate dal Sindaco o suo delegato con propria ordinanza.
5. E' compito dell'incaricato dal responsabile dell'Ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, sentito il parere del Coordinatore Sanitario, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
6. È possibile autorizzare, previa richiesta scritta, i familiari del defunto alla rimozione della pietra tombale o parti di essa, che dovrà provvedervi entro e non oltre i dieci giorni antecedenti la data di inizio delle operazioni di esumazione.
7. Per eseguire una esumazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

8. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di acqua di calce, ciò fatto questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
9. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
10. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione a base di fenilfenolo – metil/clorfenolo – benzil/clorfenolo – alcool isopropilico e coformulanti, diluita al 3%, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con la stessa soluzione sopra indicata. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno utilizzare indumenti protettivi idonei con particolare riguardo alla protezione di mani, occhi, naso, bocca e piedi. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato o bruciato terminato il servizio.
11. Le esumazioni STRAORDINARIE si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
12. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione STRAORDINARIA occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità. Nel caso tale permesso non sia reperibile è sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il richiedente lo spostamento, e/o la cremazione, dichiara sotto la propria responsabilità l'esclusione di malattia infettiva.
13. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione STRAORDINARIA è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
14. Le esumazioni STRAORDINARIE per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) o di personale tecnico da lui delegato.
15. Le spese per le esumazioni STRAORDINARIE sono a totale carico dei richiedenti, compreso lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali e la pulizia della zona interessata.

Articolo 35 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ORDINARIE e STRAORDINARIE.
2. Sono estumulazioni ORDINARIE quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato dopo una permanenza di 35 anni.
3. Le estumulazioni STRAORDINARIE sono di due tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 35 anni;
 - b. su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Le estumulazioni ordinarie massive sono a cura della Ditta appaltatrice/gestore del servizio di esumazione – estumulazione;
5. I resti mortali risultanti dalle operazioni di estumulazione, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa

domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, verrà inumato. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con atto del Sindaco o di un suo delegato con propria ordinanza. L'inizio delle operazioni è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo del cimitero e con avviso scritto ai parenti (dove rintracciabili) dato con congruo anticipo.
8. Per eseguire una estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente i resti oppure la salma nella sua cassa.
9. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di acqua di calce, ciò fatto questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
10. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
11. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'estumulazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. Il loculo/forno rimasto vuoto dovrà essere tutto disinfettato con acqua di calce e con soluzione a base di fenilfenolo – metil/clorofenolo – benzil/clorofenolo – alcool isopropilico e coformulanti, diluita al 3%. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con la stessa soluzione sopra indicata. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno utilizzare indumenti protettivi idonei con particolare riguardo alla protezione di mani, occhi, naso, bocca e piedi. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato o bruciato terminato il servizio.
12. Le spese per le estumulazioni STRAORDINARIE sono a carico dei richiedenti compreso lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali e la pulizia della zona interessata.

Articolo 36 - Presenza parenti

1. La presenza dei parenti è autorizzata dal Sindaco o da un suo delegato, previa richiesta scritta. L'interessato può assistere, personalmente alle operazioni di esumazione e di estumulazione o delegare un'impresa di onoranze funebri debitamente autorizzata all'esercizio dell'attività.

Articolo 37 - Raccolta di resti mortali

1. I Resti mortali, delle esumazioni e delle estumulazioni, verranno depositati in ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata dai famigliari, con richiesta scritta inviata al responsabile del servizio prima della data prevista delle predette operazioni.

Articolo 38 – Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne comunicazione al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in caso, prima che essa sia eseguita

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati al reclamante e della consegna viene redatto un verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati. Decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei cimiteri.

Articolo 39 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione, estumulazione o scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli.
2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
3. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco o suo delegato, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
5. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CREMAZIONE

Articolo 40 – Crematorio

1. Si dà atto che il comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si dovrà utilizzare l'impianto funzionante più vicino.
2. Il costo della cremazione è a carico dei familiari del defunto.

Articolo 41 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà testamentaria (testamento segreto – testamento olografo – testamento depositato presso un notaio) espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo

- individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da processo verbale redatto dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza degli stessi o del comune del decesso.
 3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 4. L'autorizzazione di cui al comma 1) del presente articolo non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
 5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
 6. E' consentita altresì la cremazione di resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione, purché venga autorizzata dal coniuge, o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo quanto prescritto dagli articoli 74 e seguenti del Codice Civile nel rispetto delle modalità previste dai commi 1) e 2) del presente articolo.

Articolo 42 - Urne Cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo a mezzo collanti di sicura e duratura presa.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nei cimiteri deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne. In mancanza di apposito edificio possono essere utilizzati a tale scopo gli ossari o i loculi esistenti.
4. Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
5. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero - come da precedente comma 3) - o altro loculo già occupato da defunto che sia coniuge o familiare entro il terzo grado (il linea retta e linea collaterale) o affine entro il primo grado. Nel caso di collocazione all'interno di loculo già occupato da un defunto, le spese per la tumulazione effettuata dalla Ditta Appaltatrice/gestore sono a carico dei richiedenti .
6. A carico dei richiedenti sono le spese per la rimozione della lapide, o altro manufatto, lavoro che deve essere effettuato da una ditta specializzata su incarico dei richiedenti stessi; mentre l'apertura del loculo dovrà essere eseguita dall'Impresa Appaltatrice/gestore.
7. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile dietro presentazione di una istanza del familiare. Il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali rilascerà apposita autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria contenente le ceneri di persona defunta. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in duplice esemplare, uno quali deve essere conservato presso l'ufficio servizi anagrafici e cimiteriali del comune e l'altro da colui che prende in consegna l'urna.

8. L'amministrazione comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
9. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà testamentaria del defunto, dal responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali del Comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate. La dispersione delle ceneri viene effettuata nei casi e secondo le modalità e condizioni previste dalla normativa vigente.
 - La dispersione all'interno del cimitero può essere effettuata nel giardino delle rimembranze, (dove presente), previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
10. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28, 29 e 31 del presente regolamento, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

POLIZIA CIMITERIALE

Articolo 43 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, e in ogni caso sino al termine delle funzioni funebri:
 - ORARIO ESTIVO: dal 1 MAGGIO al 30 SETTEMBRE:
ogni giorno della settimana dalle ore 7,00 alle ore 22.00
 - ORARIO INVERNALE: dal 1 OTTOBRE al 30 APRILE
ogni giorno della settimana dalle ore 7:00 alle ore 20.00
 Gli orari sono posti in evidenza all'ingresso dei cimiteri per mezzo di appositi cartelli.
2. L'avviso di chiusura è dato con segnale acustico quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. L'apertura e chiusura del cancello è automatica.

Articolo 44 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri è possibile entrare solo a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani (con esclusione dei cani guida per ipovedenti) o da altri animali;

- b. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta, con esclusione dei fiori da porre sulle tombe dei propri congiunti, se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
 - c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque di contrasto con il carattere del cimitero;
 - d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
 - f. alle auto appartenenti ad imprese o ditte, non preventivamente autorizzate dall'Ufficio cimiteriale;
 - g. a chiunque, per motivi di ordine pubblico il Sindaco faccia divieto.
3. Per motivi di salute o età, il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 45 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
- a. fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. utilizzare telefoni cellulari;
 - c. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - d. introdurre oggetti irriverenti;
 - e. rimuovere dalle tombe fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - f. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - k. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

I predetti divieti, dove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza e custodia, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 46 - Riti funebri

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti; per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali e al responsabile dell'ufficio di Polizia locale.

Articolo 47- Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e nei campi comuni

1. Sulle tombe e nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, con altezza non superiore a cm. 100.
2. Le lampade votive, non potranno essere poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
3. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri a lato della stessa.
4. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
5. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo, nel caso di citazioni in altre lingue, dovrà essere posta anche la traduzione in italiano.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di più fotografie purché i nomi corrispondano alle salme o/ai tumulati oppure in ricordo di familiari deceduti altrove.
8. E' altresì permesso collocare piantine sempreverdi, con altezza non superiore a cm. 80, avendo cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
9. Non è consentita l'installazione di impianti audio, musicali o di radiodiffusione.

Articolo 48 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, la Ditta Appaltatrice/gestore li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro sistemazione negli appositi spazi rifiuti.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo, nei periodi opportuni e a cura della Ditta Appaltatrice/gestore la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe all'interno del cimitero.

Articolo 49 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc....., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc....., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio, di cui al primo comma, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 39.

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 50 – Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di manufatti costruiti dal Comune o da privato.

2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - sepolture individuali in loculi/forni/ossari;
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal privato riguardano:
 - sepolture per famiglie e collettività;
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone determinato con delibera di Giunta Comunale. Qualora trascorso un anno dal rilascio della concessione non abbiano ancora provveduto al pagamento del canone, la salma sarà collocata in fossa per la mineralizzazione.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/09/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione, regolata da contratto, è stipulata ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/le persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, dei concessionari;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Articolo 51 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10/09/1990 n. 285;
2. La durata è fissata in:
 - a. 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture per tomba famiglia (cappelle) e collettività;
 - b. 30 anni per le aree destinate alle tombe giardino (inumazione in fossa);
 - c. 25 anni per le cellette ossario;
 - d. 35 anni per i loculi salvo quanto previsto dai successivi commi 3) e 5); .
3. A richiesta degli interessati, e solo per le sepolture previste ai punti c) e d) del precedente comma 2), è consentito:
 - a. il rinnovo della concessione (per una sola volta) per un periodo di 10 anni, dietro il pagamento del canone determinato con delibera della Giunta Comunale;
 - b. il riacquisto della concessione (per una sola volta) dietro il pagamento del canone determinato con delibera della Giunta Comunale;

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza, che coincide con la data di scadenza della 1^a concessione;
5. Alla scadenza delle concessioni trentacinquennali (tumulazioni in loculi) e nel caso di mancato rinnovo di essi, qualora, i resti non siano completamente mineralizzati, si procederà alle inumazioni degli stessi per il periodo normato dal Regolamento Nazionale (5 anni). Successivamente, si procederà alla collocazione dei resti nell'ossario comune.

Articolo 52 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale può essere concessa in presenza:
 - della salma, per i loculi;
 - dei resti o ceneri, per le cellette ossario;
 - delle ceneri nel caso previsto dall'articolo 42, per i loculi.
2. L'assegnazione avviene: nella nuova ala del cimitero di Piamborno, seguendo l'ordine numerico progressivo dei loculi all'interno del blocco. Si dovranno completare i blocchi esistenti, seguendo l'ordine numerico progressivo dei blocchi, in senso orario, come da planimetria comunale.
3. Su richiesta - prima della tumulazione - è previsto, nel caso in cui il coniuge o persona legata al defunto da vincolo di parentela entro il primo grado siano affetti da invalidità fisica impedendone l'approssimarsi al loculo con qualsiasi mezzo (invalidità fisica certificata dall'ATS - Agenzia di Tutela della Salute) che il defunto possa essere tumulato, fatta salva la disponibilità, in loculo ubicato in prima o in seconda fila.
4. Potranno essere utilizzati i loculi sparsi resisi disponibili anche nella parte nuova del cimitero di Piamborno, a seguito di estumulazioni.
5. È ammessa la prenotazione dei loculi, con motivata richiesta, nella parte vecchia del cimitero di Piamborno e nei cimiteri di Cagno ed Annunciata.
6. L'opportunità di prenotare un loculo libero è privilegiata nel caso di salme già tumulate in altro loculo, per il ricongiungimento del coniuge o parente in linea retta di I grado già deceduto.
7. La concessione del nuovo loculo non dà diritto a nessun rimborso per il loculo resosi libero per l'estumulazione. Se lo spostamento avviene entro un anno dalla tumulazione è dovuto solo il rimborso del 50%.
8. La nuova concessione annulla completamente quella precedente anche per quanto riguarda il periodo da cui decorrono i 35 anni che ripartono con la nuova. Le spese di tumulazione ed estumulazione sono a carico del concessionario.
9. La concessione in uso delle sepolture di cui al comma 1), non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
10. Nel caso venga estumulata la salma, per la quale è stata stipulata la concessione, per avviarla alla cremazione, la concessione può essere conservata solo se nello stesso loculo viene tumulata la salma di un familiare e le ceneri del precedente. In tal caso se la durata residua della concessione è maggiore o uguale alla durata prevista per la tumulazione nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (attualmente 20 anni), non è previsto il rinnovo della concessione e pagamento alcuno. Nel caso contrario è necessario stipulare una nuova concessione con scadenza pari a 35 anni e pagamento del canone previsto.
11. La concessione di aree per tombe famiglia, di cui al punto 3) dell'articolo 50, è data secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. La concessione non può essere fatta a

persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale (cappella), è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della concessione, un deposito cauzionale infruttifero nella misura determinata dalla Giunta Comunale. Qualora, per qualsiasi ragione, la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero.

Articolo 53 - Uso delle sepolture private (cappelle)

1. Salvo quanto già previsto dal precedente articolo 51, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 e 2 dell'art. 93 del DPR 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione, da presentare al servizio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio Cimiteriale.
6. Rimangono tassativamente escluse all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento.
9. Nel caso in cui si verifichi la necessità di eseguire lavori sui manufatti privati da parte del Comune, lo stesso, a sue spese, può provvedere alla temporanea collocazione dei feretri in luogo adeguato e successivamente alla loro ricollocazione nella sistemazione originaria, una volta completati gli interventi necessari.

Articolo 54 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario (guasti agli impianti elettrici, ricambio luci e pulizia), nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 55 - Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del DPR 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione possono a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 53, che assumono la qualità di concessionari.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Articolo 56 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la salma sia trasferita in altra sede.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni e non dà diritto a rimborsi.

Articolo 57 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alle tumulazioni;
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 58 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di aree quando:
 - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 59 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha altresì la facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura privata qualora la sepoltura non sia stata occupata da salme o quando, essendo stata occupata, la salme siano trasferite in altra sede.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni e non dà diritto a rimborsi.

REVOCA , DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 60 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale dovrà dar notizia al concessionario, dove rintracciabile o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 61 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione o traslazione da altro loculo/cimitero (parte nuova del cimitero di Piamborno);
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - d. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e. quando la sepoltura privata, risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura
 - f. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 62 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune o in ossario comune.
2. Dopodiché il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 63 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, con la soppressione del cimitero o parte di esso, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. Prima della decadenza del termine delle concessioni di cappelle per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 64 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di Imprese private, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra le Imprese, dovranno munirsi di apposita autorizzazione temporale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione temporale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.
5. E' tassativamente vietato alle Imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri non deve lasciare attrezzature in deposito e deve comunque tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 65 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private (cappelle) debbono essere approvati dal Dirigente Ufficio Tecnico, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei/epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, lapidi, ricordi, e similari preferibilmente in materiale duraturo (metallo, cemento, pietra, marmo, ecc.).

Articolo 66 - Responsabilità e deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 67- Recinzione aree e materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 68 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, secondo gli orari prescritti dal responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 69 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le Imprese è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, se diverso da quello di normale apertura.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da concordare con l'ufficio Servizi Cimiteriali.

Articolo 70 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale in occasione della giornata della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 71 - Vigilanza

1. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari (cappelle) e propone al responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 66, commi 2 e 3.

PERSONALE DEI CIMITERI

Articolo 72 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri o ditta appaltatrice, o gestore è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2. Il personale dei cimiteri o ditta appaltatrice, o gestore del servizio di custodia è altresì tenuto a:
 - a. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - d. custodire le chiavi delle porte dei diversi locali dei cimiteri.
 - e. controllare che le ditte che intendono operare all'interno dei cimiteri, siano munite di regolare autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio.
 - f. custodia dei mezzi e degli attrezzi in uso presso i cimiteri.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
 - f. la Ditta Appaltatrice/gestore non potrà effettuare il seppellimento di un cadavere o comunque di cassette dichiarate contenenti feti, senza che sia esibito il permesso municipale e qualora venisse trasportato al cimitero senza tale permesso, ne daranno immediato avviso all'ufficio competente. Non potranno altresì esumare un cadavere senza la preventiva autorizzazione speciale per iscritto rilasciata dal Sindaco o da altra Autorità competente.
 - g. il personale della ditta appaltatrice/gestore, addetto ai servizi cimiteriali, ha l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

IMPRESE ONORANZE FUNEBRI E IMPRESE LAVORAZIONE MARMI

Articolo 73 - Funzioni e licenze

1. Le imprese di cui trattasi, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a. svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b. fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c. occuparsi della salma;
 - d. effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 10/09/1990, n. 285.

Articolo 74 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a. di aggiudicarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b. di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. di accedere con automezzi privati senza la preventiva autorizzazione.
 - d. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
 - e. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
 - f. di lasciare attrezzature e automezzi in deposito;
 - g. di utilizzare attrezzature del comune, senza preventiva richiesta e autorizzazione ed al relativo pagamento della quota richiesta.
 - h. In caso di violazione delle presenti norme e di quelle generali in materia, il sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del comune per un periodo da 5 giorni a 6 mesi, per recidiva violazione può anche revocare l'autorizzazione data.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 75 - Assegnazione gratuita di sepoltura

1. All'interno dei cimiteri possono essere riservate apposite aree o tombe ove il Sindaco o suo delegato potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione o sepoltura di salme, ceneri o resti di cittadini benemeriti e di sacerdoti – religiosi/e che hanno nascita nel comune di Piancogno, vi hanno svolto il loro servizio pastorale, o per loro desiderio personale;

Articolo 76 - registri

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali sono tenuti un registro delle sepolture per ogni cimitero comunale, con l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni. Detti registri, possono essere tenuti anche con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al singolo cimitero del comune.
3. Ad ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 77 - Annotazioni in registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. il numero del loculo/forno/ossario/tomba a terra concesso per la sepoltura;
 - b. generalità del defunto o dei defunti;
 - c. le date di morte e di sepoltura;
 - d. la data ed il numero del contratto cui si riferisce la concessione;
 - e. la durata della concessione;
 - f. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

- g. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 78 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale della ditta appaltatrice/gestore è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del DPR 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Articolo 79 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta dell'apposito registro, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - le generalità del defunto;
 - il numero della concessione ove sepolto.

Articolo 80 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali predispone entro il mese di novembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza per l'anno successivo.

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 81 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 82 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc...) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 83 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000, spetta al responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, ove previsto dallo Statuto o, in alternativa, al Segretario Generale l'emanazione degli atti previsti dal presente

regolamento ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al segretario del comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli articoli 42, 50 e 54 del D.Lgs 267/2000.

Articolo 84 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.